

IL FORO ITALIANO

FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLI - N. 7-8 - LUGLIO-AGOSTO 2016

ricordando

Gabriele Pescatore

(21 ottobre 1916 - 7 luglio 2016)

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 1° giugno 2016, n. 125 (I, 2273) in tema di divieto di sospensione dell'esecuzione nei confronti di persone condannate per furto con strappo, a differenza dalla rapina semplice
- Corte cost. 30 maggio 2016, n. 120 (I, 2280) circa il contributo unificato
- Corte cost. 20 maggio 2016, n. 109 (I, 2284): coltivazione domestica di piante di cannabis
- Cass. 30 giugno 2016, n. 13435, e App. Palermo 6 giugno 2016 (I, 2319) in tema di adozione: nozione di stato di abbandono; consenso del minore
- Cass. 22 giugno 2016, n. 12962 (I, 2342): adozione speciale del figlio del partner nell'ambito di una coppia (femminile) omoaffettiva (stepchild adoption)
- Cass. 9 giugno 2016, n. 11868 (I, 2363): disciplina processuale del licenziamento disciplinare del dipendente pubblico contrattualizzato
- Cass. 6 giugno 2016, n. 11578 (I, 2369): adeguata informazione del cliente da parte dell'intermediario finanziario
- Cass. 27 maggio 2016, n. 11031, 25 maggio 2016, n. 10826, e 20 maggio 2016, n. 10519 (I, 2381) in tema di marchio
- Cass. 5 maggio 2016, n. 9054 (I, 2425): morte dell'ex coniuge divorziato e diritto del superstite alla pensione di reversibilità
- Cass. 3 maggio 2016, n. 8644 (I, 2435): responsabilità del ministero della salute per danni da trasfusione di sangue e prescrizione
- Cass. 13 aprile 2016, n. 7313 (I, 2441): indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* con uso della bicicletta
- Cass. 11 aprile 2016, n. 6974 (I, 2461): falsa retrodatazione di certificato assicurativo di polizza stipulata dopo il sinistro
- Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914 (I, 2478) sull'impugnabilità per cassazione dell'ordinanza di filtro in appello

- Cass., ord. 6 ottobre 2015, n. 19946 (I, 2508): dimidiazione degli onorari per controversia di particolare semplicità
- Cass. 29 luglio 2015, n. 16049 (I, 2515): cessione di credito del socio nei confronti della società, e del diritto di credito agli utili
- Cass., sez. un., ord. 14 luglio 2015, n. 14689, e 18 maggio 2015, n. 10094 (I, 2524): giurisdizione sull'azione per responsabilità contabile di componenti di delegazioni sindacali e di tesoriere di partito politico
- App. Milano 20 maggio 2016 (I, 2559): uso del velo islamico e discriminazione lavorativa
- Trib. Rovereto, ord. 21 giugno 2016 (I, 2564): natura discriminatoria del mancato rinnovo dell'incarico di insegnamento in scuola religiosa per sospetta omosessualità dell'insegnante
- Trib. Genova, ord. 10 maggio 2016 e Trib. Catania, ord. 6 febbraio 2016 (I, 2570) sulla responsabilità civile del giudice: filtro di ammissibilità della domanda e altre questioni di costituzionalità
- Trib. Roma, decr. 29 marzo 2016 (I, 2605), Trib. Milano, ord. 11 marzo 2016, Trib. Roma, decr. 14 ottobre 2015 e Trib. Milano, decr. 27 febbraio 2015 (I, 2616) in tema di affidamento di minori (o di animale da compagnia)
- Cass., sez. un., 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj (II, 412): particolare tenuità del fatto, applicabilità e reato di guida in stato di ubriachezza
- Cass. 7 gennaio-11 febbraio 2016, n. 5716, Isoardi (II, 433) sul reato di gestione abusiva di rifiuti
- Cass. 27 marzo-7 settembre 2015, n. 36080, Sollecito (II, 448): valore di prova scientifica (analisi del DNA) non rispettosa dei protocolli internazionali
- Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2016, n. 2446 (III, 381) sulla raccolta di plasma sanguigno
- Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-267/15 (IV, 345), e 26 maggio 2016, causa C-607/14 (IV, 367) in tema di imposta sul valore aggiunto
- Corte giust. 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16 (IV, 352) circa la Xylella fastidiosa

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ *all'interno*
e

altro ancora (ANTEPRIMA DEL FASCICOLO IN DISTRIBUZIONE; IN EVIDENZA)

in www.foroitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

chiarazione tale da far desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia, non bastando in alcun modo un disconoscimento generico. Nel senso appena esposto v., *ex multis*, Cass. 20 agosto 2015, n. 16998, *id.*, 2016, I, 205, con nota di richiami; 6 agosto 2015, n. 16551, *ibid.*, 927, con nota di A. ALFIERI; 6 maggio 2015, n. 9001, *id.*, Rep. 2015, voce *Prova documentale*, n. 12; 13 giugno 2014, n. 13425, *id.*, Rep. 2014, voce cit., n. 10; ord. 4 febbraio 2014, n. 2374, *ibid.*, n. 13; 30 dicembre 2009, n. 28096, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 35; 14 marzo 2006, n. 5461, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 36; 13 agosto 2004, n. 15856, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 47. In particolare, Cass. 30 dicembre 2009, n. 28096, cit., ha escluso, ai fini del disconoscimento della fotocopia di alcuni assegni, l'efficacia della contestazione formulata con l'espressione «nella forma e nella sostanza», ritenendola formula di mero stile e, quindi, inidonea ad un efficace disconoscimento di conformità della fotocopia all'originale.

Sempre in merito alle modalità del disconoscimento, da effettuarsi in modo «specifico», cioè in relazione ad una determinata fotocopia che sia specificatamente individuata, e posteriormente alla produzione in giudizio di quest'ultima, v. Cass. 21 gennaio 2004, n. 935, *id.*, 2004, I, 1075. I giudici della legittimità hanno ritenuto, in questa sentenza, che il disconoscimento della fotocopia «generico» e «preventivo» rispetto alla produzione della stessa in giudizio, oltre a non essere valido, non priverebbe la fotocopia della medesima efficacia probatoria dell'originale.

Inoltre, ad avviso della Cassazione nella sentenza in epigrafe, gli effetti del disconoscimento di scrittura privata ex art. 214 ss. c.p.c. sono diversi rispetto a quelli conseguenti al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale che, invece, non precluderebbero in alcun modo al giudice la possibilità di vagliare la rilevanza probatoria della fotocopia. Sulla ulteriore possibilità di utilizzare elementi probatori nuovi, che consentano di verificare l'esistenza del documento originario nonostante il suddetto disconoscimento, comprese le presunzioni, cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 9001, cit.; 13 giugno 2014, n. 13425, cit.; 21 aprile 2010, n. 9439, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 26; 15 giugno 2004, n. 11269, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 58; 12 maggio 2000, n. 6090, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 51; 28 dicembre 1993, n. 12856, *id.*, Rep. 1993, voce cit., n. 31; 5 ottobre 1990, n. 9829, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 25; 27 agosto 1990, n. 8755, *ibid.*, n. 26. La preclusione conseguente al disconoscimento formale della scrittura privata, invece, si può superare solo con la procedura di verifica, in modo che abbia esito positivo, ex art. 216 c.p.c. Giova ricordare, peraltro, una serie di decisioni della Suprema corte, in base alle quali al disconoscimento della conformità all'originale delle fotocopie di documenti, tale da precludere a queste di acquistare la stessa efficacia probatoria degli originali, si applicano le medesime regole, circa le modalità e i termini, previste dagli art. 214 e 215 c.p.c. Conseguentemente, la copia fotostatica si avrà per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosca, in modo specifico e non equivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr., sul punto, Cass. 4 febbraio 2014, n. 2374, cit.; 13 giugno 2014, n. 13425, cit.; 17 luglio 2008, n. 19680, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 25; 27 ottobre 2006, n. 23174, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 44; 18 giugno 2004, n. 11419, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 48; 10 febbraio 2000, n. 1461, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 53; 21 dicembre 1999, n. 14378, *id.*, 2000, I, 1039). Sull'opposto orientamento, che prevede la possibilità di effettuare il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della scrittura nel corso dell'intero giudizio di merito e, perciò, anche in appello per la prima volta, cfr. Cass. 20 febbraio 1998, n. 1852, *id.*, 1998, I, 1889; 11 agosto 1987, n. 6881, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 27.

La sentenza, infine, riprende un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la fotocopia di un documento ha efficacia pari all'originale: v., *ex multis*, oltre alle pronunce menzionate, Cass. 2 agosto 1990, n. 7745, *id.*, Rep. 1990, voce cit., n. 23; 11 maggio 1990, n. 4059, *ibid.*, n. 33; 3 maggio 1988, n. 3294, *id.*, Rep. 1988, voce cit., n. 31.

In dottrina, cfr., fra gli altri e per tutti, sul disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia e, in generale, sulla efficacia probatoria, A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 429; R. VACCARELLA, *Sull'ef-*

ficacia probatoria della copia fotografica di scrittura privata, in *Riv. dir. proc.*, 1969, 249 ss.; C.M. BARONE, *Fotocopia di scrittura e disconoscimento di conformità all'originale: finalmente una meditata disamina della questione*, in *Foro it.*, 1998, I, 1889; R. DI IORIO, *Le altre scritture private, le copie e il telefax*, in *Il documento nel processo civile* a cura di A. RONCO, Bologna, 2011, 143. Sui problemi riguardanti modalità e tempi di deducibilità dei mezzi istruttori necessari per fornire la prova del contenuto del disconosciuto documento prodotto in fotocopia, v. A.A. ROMANO, *Il disconoscimento di conformità all'originale delle copie libere*, in *Corriere giur.*, 2002, 478; F. DE SANTIS, *Disconoscimento e verifica della copia fotografica di scrittura*, in *Foro it.*, 2000, I, 3273; G. LULY, *Modalità e termini per il disconoscimento delle fotocopie non autenticate*, in *Dir. e pratica trib.*, 2005, II, 71.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 11 aprile 2016, n. 7021; Pres. ROVELLI, Est. VIRGILIO, P.M. FUZIO (concl. diff.); Regola di Vallesella Resinego e Serdes e altri (Avv. CUONZO, CANAL) c. Confindustria Veneto e altri (Avv. M. e G.B. CONTE, PETRI), Regione Veneto (Avv. MANZI, ZANON, LONDEI, ZANLUCCHI), Comune di Cortina d'Ampezzo e altri (Avv. GATTAMELATA, GAZ) e altri. *Conferma Trib. sup. acque 19 aprile 2013, n. 79.*

Usi civici — Beni regolieri — Espropriazione — Ammissibilità — Parere della Regola — Necessità (Cost., art. 9, 42, 44; • l. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane, art. 3; • l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26, disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine, art. 1, 6, 7, 9, 14; • d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A), art. 4).

I beni regolieri sono espropriabili previa acquisizione del parere non vincolante delle Regole interessate. (1)

Ritenuto in fatto. — 1. - La Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore, la Regola di Chiapuzza e Costa e la Regola di Vallesella Resinego e Serdes, tutte con sede in San Vito di Cadore, impugnarono dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche la delibera 7 dicembre 2011, n. 2100, con la quale la giunta regionale del Veneto, modificando propri precedenti provvedimenti, ha — fra l'altro — soprappreso le disposizioni della delibera n. 1609 del 2009 che avevano escluso il patrimonio regoliero dalle procedure di esproprio per pubblica utilità.

Dedussero le ricorrenti che la decisione di abolire il divieto di espropriazione, con conseguente possibilità che la procedura ablativa si svolgesse senza il consenso del titolare dei beni regolieri, si poneva in spregio al vincolo funzionale posto dalla legge.

L'intimata regione Veneto, costituendosi, eccipi l'inammissibilità del ricorso, sia per difetto d'interesse, in quanto la disciplina delle Regole è essenzialmente fissata dalla legge, sia perché l'impugnativa in via giurisdizionale avrebbe dovuto, in ipotesi, essere esperita avverso l'eventuale silenzio-rifiuto.

Nel giudizio intervennero la Regola di Borca di Cadore, i comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore e Borca di Cadore, la Confindustria Veneto e l'Aper - Associazione produttori di energia da fonti rinnovabili.

2. - L'adito giudice, con sentenza 79/13, depositata il 19 aprile 2013, respinte le eccezioni di inammissibilità, ha rigettato il ricorso.

Ha rilevato il Tribunale superiore delle acque pubbliche che i vincoli d'inalienabilità, d'indivisibilità e di destinazione dei beni delle Regole non possono tradursi in «un assoluto divieto di modificazione di assetti proprietari e men che mai d'espropriazione» di detti beni, argomentando che tali vincoli recedono rispetto ad «esigenze d'interesse pubblico generale sottese o alla tutela dell'ambiente, o (come nel caso in esame) all'uso razionale delle risorse energetiche da fonti rinnovabili».

Ha aggiunto che la tutela del patrimonio regoliero, connessa alla sua funzione sociale, è assicurata «nell'ambito del procedimento unico ex art. 12 d.leg. 387/03, nel cui contenitore, segnatamente in fase di v.i.a., le esigenze di tutela trovano il loro punto di sintesi con tutti gli altri interessi coinvolti».

3. - Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Regola Generale o Grandia di San Vito di Cadore, la Regola di Chiapuzza e Costa e la Regola di Vallesella Resinigo e Serdes.

La regione Veneto ha resistito con controricorso e proposto anche ricorso incidentale condizionato, cui a loro volta hanno resistito le ricorrenti principali.

Hanno proposto altresì controricorso i comuni di Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore e Borca di Cadore (chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale), nonché la Confindustria Veneto e l'Associazione dei produttori, dell'industria e dei servizi per le energie rinnovabili, già Aper (le quali, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso principale).

Non si sono costituite la provincia di Belluno e la Regola di Borca di Cadore.

4. - Tutte le parti hanno depositato memorie.

Considerato in diritto. — 1. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata in data 5 agosto 2015, consistente in un parere sul «regime giuridico dei beni regolieri» redatto su richiesta della consulta veneta della proprietà collettiva, in quanto atto proveniente da soggetto privo della qualità di parte nel giudizio.

2. - Con l'unico motivo del ricorso principale, le Regole denunciano «violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c., nonché con riferimento all'art. 3 l. 31 gennaio 1994 n. 97, all'art. 11 l. 3 dicembre 1971 n. 1102, agli art. 1, 6, 11 e 14 l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.».

Lamentano, in sintesi, che la sentenza impugnata è frutto di «una 'libera' meditazione sulla proprietà regoliera», sganciata dall'impugnazione proposta e dalle fonti di riferimento, basata su considerazioni di ordine generale sull'istituto del patrimonio delle Regole anziché sui dedotti vizi di legittimità della delibera regionale impugnata, la quale ha omologato i procedimenti che interessano il detto patrimonio a quelli afferenti qualsiasi proprietà privata, in spregio alla normativa vigente, statale e regionale, sopra richiamata.

Aggiungono che la sentenza contrasta con il quadro legislativo anche là dove individua nel procedimento di cui all'art. 12 d.leg. n. 387 del 2003 la sede di ponderazione degli interessi di cui le Regole sono portatrici, poiché tale tesi conferma il livellamento del loro patrimonio alle altre proprietà immobiliari, in violazione delle norme che riconoscono a tale patrimonio antico e alle istituzioni che lo gestiscono un crisma di specialità.

3. - La regione Veneto eccipisce l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c.

L'eccezione è infondata nei sensi appresso indicati.

È esatto che, per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., sez. un., n. 9662 del 2014, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Acque pubbliche*, n. 57; e n. 1824 del 2015, *id.*, *Le banche dati*, archivio *Cassazione civile*), la violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, essendo in tal caso esperibile, ai sensi dell'art. 204 t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e im-

pianti elettrici approvato con il r.d. n. 1775 del 1933, che opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, non il ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso tribunale superiore, contemplato da detta norma per i casi previsti al n. 4 (se la sentenza «abbia pronunciato su cosa non domandata»), al n. 5 («se abbia aggiudicato più volte quello ch'era domandato») e al n. 6 («se abbia omissso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale») dell'art. 517 codice di rito anzidetto.

Nella specie, tuttavia, il richiamo operato dalle ricorrenti all'art. 112 c.p.c. è improprio, lamentando esse, come detto al par. 2, che il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha deciso la controversia alla stregua di profili giuridici di ordine generale sull'istituto delle Regole e sul regime dei loro beni, anziché sulla base delle norme invocate: in realtà, quindi, nel ricorso non è denunciata la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, bensì ci si duole, in definitiva, del merito della decisione per violazione del quadro legislativo richiamato.

4.1. - Il ricorso è infondato, nei sensi e con le precisazioni che seguono.

4.2. - Le Regole del Cadore appartengono alla categoria, molto risalente nel tempo, di forme di proprietà collettiva di gruppi familiari stanziati in territori montani (soprattutto — ma non solo — nell'arco alpino) aventi ad oggetto beni agro-silvo-pastorali, disciplinate essenzialmente dai propri statuti e consuetudini.

Il riconoscimento giuridico di tali comunioni familiari (e la loro insuscettibilità di essere ricondotte nel novero degli usi civici: cfr. Cass., sez. un., n. 2336 del 1982, *id.*, Rep. 1982, voce *Consorzi in genere*, n. 6, e Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 1964, n. 525, *id.*, 1965, III, 293), già avvenuto, specificamente per le Regole cadorine, con il d.leg. 3 maggio 1948 n. 1104, e, in generale, con l'art. 34 l. 25 luglio 1952 n. 991 — in virtù del quale «nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore» — e con l'art. 10 l. 3 dicembre 1971 n. 1102 — il cui 1° comma dispone che «per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini» —, ha poi avuto nuovo e maggiore impulso dalla l. 31 gennaio 1994 n. 97, recante «nuove disposizioni per le zone montane».

L'art. 3 della legge (rubricato «organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali») ha demandato alle regioni di provvedere «al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate», fra le quali «le regole cadorine di cui al d.leg. 3 maggio 1948 n. 1104», «al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale».

Ha dettato, al riguardo, alcuni principi cui le regioni devono attenersi. Fra questi vanno menzionati: a) conferimento alle organizzazioni della personalità giuridica di diritto privato (1° comma, lett. a); b) ferma restando l'autonomia statutaria delle organizzazioni, e sentite le stesse: b1) possibilità delle regioni di autorizzare, a determinate condizioni, la destinazione di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, «assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale» (1° comma, lett. b, n. 1); b2) previsione di «forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati», con annotazioni nel registro dei beni immobili (1° comma, lett. b, n. 3); b3) previsione di «modalità e limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane», nonché «garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale» (1° comma, lett. b, n. 4).

È quindi intervenuta la l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26 (modificata dalla l. reg. 6 aprile 2012 n. 13, che ne ha esteso l'applicazione alle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e agli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine), la quale ha previsto, per quanto qui maggiormente interessa, che: le Regole (cioè «le Comunità di fuochi-famiglia o nuclei familiari proprietari di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile», ivi comprese le «Regole cadorine») sono «soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano» (art. 1); alle stesse è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, all'esito di un determinato procedimento (art. 2 e 3); «il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse»; tale vincolo «è riconosciuto di interesse generale» (art. 6); «le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità, per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali, per coltivazione di cave o per la realizzazione di opere pubbliche»; la deliberazione di mutamento della destinazione è soggetta, salvo casi di breve durata, ad autorizzazione della giunta regionale (art. 7-9); «al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale», «gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisiscono il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale. Gli enti interessati nell'assumere le deliberazioni finali devono motivare espressamente sul parere acquisito» (art. 14).

4.3. - Venendo, infine, più direttamente all'oggetto del presente giudizio, con deliberazione della giunta regionale n. 1609 del 9 giugno 2009 furono approvate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici: in particolare, al punto 8 delle «generalità», fu previsto, per quanto qui rileva, che «nel caso in cui l'impianto interessi aree demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici ovvero beni del patrimonio regoliero, la procedura espropriativa non è ammessa e, pertanto, il richiedente deve dimostrare, mediante atti idonei, la disponibilità del soggetto proprietario a concedere l'uso delle aree medesime».

Con la deliberazione n. 2100 del 7 dicembre 2011, oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la giunta regionale ha provveduto ad aggiornare, fra l'altro, le procedure anzidette (nell'ambito dell'adeguamento al d.m. 10 settembre 2010, recante le «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»), con abrogazione integrale (salvo un punto che qui non interessa) della delibera n. 1609 del 2009 e, quindi, anche del riportato punto 8 delle «generalità».

È, pertanto, venuta meno la previsione dell'inespropriabilità della procedura espropriativa (salva la disponibilità del proprietario a concederne l'uso) per i beni appartenenti al patrimonio regoliero.

4.4. - Dal complessivo quadro normativo sopra delineato emerge che il legislatore, nazionale e regionale, ha evidentemente inteso valorizzare le Regole e il loro antico patrimonio agro-silvo-pastorale, riconoscendo ad esse, in ragione della finalità della loro attività, la funzione del perseguimento di interessi della collettività, garantiti anche a livello costituzionale nelle norme poste a tutela dell'ambiente in generale e delle zone montane in particolare (art. 9 e 44 Cost.).

Ciò, però, non comporta alcun vincolo di inespropriabilità dei beni regolieri, né la subordinazione del loro esproprio a forme di autorizzazione o consenso della Regola: tali beni, infatti, non possono ritenersi sottratti al principio generale di cui all'art. 42, 3° comma, Cost., secondo cui la proprietà privata (qual è quella in esame) può essere espropriata — salvo indennizzo — per motivi di interesse generale.

Nessuna disposizione porta ad una tale conclusione.

Il vincolo di inalienabilità e il divieto di mutamento di destinazione dei beni (se non autorizzato dalla regione), stabiliti dalla l. n. 97 del 1994 e dalla l. reg. di attuazione n. 26 del 1996, hanno come destinatari gli stessi soggetti collettivi proprietari e certo non precludono alla regione di valutare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente che imponga l'espropriazione dei beni regolieri e la loro sottrazione alla destinazione originaria, così come la regione stessa, come detto, può autorizzare un tale mutamento deliberato dalla Regola.

Del resto, non può non rilevarsi che l'art. 4 d.p.r.-8 giugno 2001 n. 327 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede che «I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione» (2° comma) e che «I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico» (comma 1 bis, inserito dall'art. 74 l. 28 dicembre 2015 n. 221).

4.5. - Tuttavia, la suddetta funzione di interesse sociale da attribuire ai soggetti titolari delle proprietà collettive in esame, i quali concorrono alla tutela del paesaggio ed allo sviluppo socio-economico delle zone montane (garantiti dalla Costituzione, in particolare all'art. 44, 2° comma), esige che, nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità — quale quella di cui si discute, diretta alla costruzione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili —, occorra procedere ad una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e l'opposto interesse pubblico al mantenimento dell'originaria destinazione dei terreni, quale mezzo di salvaguardia dell'ambiente.

E tale attività di ponderazione non può prescindere, ai fini di una piena cognizione, da un coinvolgimento delle comunità regoliere, stante il rilievo costituzionale della loro tutela: la modalità di tale coinvolgimento va individuata, secondo un'interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, nel parere (non vincolante), cioè nell'obbligo dell'organo competente di sentire le Regole (non rivelandosi a tal fine sufficiente il loro eventuale intervento in seno al procedimento unico di cui all'art. 12 d.leg. n. 387 del 2003, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).

Lo strumento del parere, del resto, non può ritenersi escluso dalla deliberazione di giunta oggetto di contestazione, trovando già ampio riconoscimento, nella materia in esame, sia nella l. n. 97 del 1994, il cui art. 3 prevede che le regioni disciplinino con legge le organizzazioni montane «sentite» le stesse, sia nella l. reg. Veneto n. 26 del 1996, la quale, all'art. 14, come sopra riportato, stabilisce che gli enti pubblici territoriali devono acquisire il «preventivo parere» delle Regole «nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale», con obbligo degli enti medesimi di motivare espressamente, nell'assumere le deliberazioni finali, sul parere acquisito.

Inoltre, e in conclusione, il parere costituisce lo strumento generale adeguato allorché si tratti di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici nella procedura di valutazione comparativa con altri interessi coinvolti (cfr. Corte cost. n. 156 del 1995, *id.*, 1996, I, 2297, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 12, 2° comma, l. n. 97 del 1994, nella parte in cui, in caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità, non prevedeva che fosse sentito il parere della regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi).

5. - Il ricorso principale va, pertanto, nei sensi anzidetti, rigettato.

Resta assorbito il ricorso incidentale della regione Veneto.

(1) Non constano precedenti in termini. Chiamata a decidere la questione dell'espropriabilità dei beni regolieri, la Cassazione dà risposta positiva, escludendo che si possano invocare *a contrario* il vincolo di inalienabilità e il divieto di mutamento di destinazione dei beni stabiliti dalla l. 31 gennaio 1994 n. 97 e dalla l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26. Ciò però, precisa la Cassazione, con «l'obbligo dell'organo competente [per l'espropriazione] di sentire le Regole». «Occorre procedere», si scrive, «ad una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e l'opposto interesse pubblico al mantenimento dell'originaria destinazione dei terreni, quale mezzo di salvaguardia dell'ambiente». Un'«interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata», si continua, permette di individuare il mezzo di tale raffronto appunto nel parere non vincolante delle comunità regoliere.

La pronuncia impugnata, Trib. sup. acque 19 aprile 2013, n. 79, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Usi civici*, n. 22, si può leggere per esteso in *Riv. dir. agr.*, 2013, II, 326. Sulle Regole v. Trib. Belluno 1° settembre 2014, *Foro it.*, 2015, I, 312, con nota di richiami alla quale si rinvia per riferimenti giurisprudenziali e dottrinali. Sul tema dell'espropriazione di beni regolieri si era già pronunciato Tar Veneto, sez. I, 2 ottobre 1999, n. 1462, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 33, reputando legittimo il provvedimento amministrativo di un comune che aveva dichiarato opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile il progetto di sentiero turistico «percorso vita» insistente su terreni regolieri in un caso, peraltro, in cui il fine perseguito con il progetto di realizzazione del percorso non appariva incompatibile con la destinazione e la disciplina dei beni regolieri, dal momento che l'esecuzione del «percorso vita» non comportava alcuna modifica dell'assetto del terreno e, in particolare, non pregiudicava in alcun modo l'uso del bosco.

* * *

Le Regole cadorine, gli «altri modi di possedere», i beni comuni.

I. - *Gli scherzi della storia.* Correa l'anno 1923 quando Bia- gio Brugi, nella quarta edizione delle sue *Istituzioni di diritto civile*, invitava «l'interprete del diritto civile italiano» a «compiacersi che in quello trionfi la proprietà libera, individuale, senza necessario legame col predominio politico» e, pur invitando a liberarsi «da ogni pregiudizio contro la proprietà collettiva», criticava «teorie ed aspirazioni di economisti che ci vorrebbero condurre a forme primitive [di proprietà] ormai scomparse quasi totalmente dalle società civili». Poi, aggiungeva, «l'avvenire deciderà» (1). A novantatré anni di distanza piacerebbe forse a Brugi constatare lo scherzo che la storia (a lui cara (2)) gli avrebbe giocato. Lungi dall'intrattenersi con la sola proprietà libera, individuale, svincolata dal «predominio politico», il giurista dei giorni nostri fa ancora i conti con gli «altri modi di possedere», con la sovranità, e trova argomenti di gran moda nel dibattito sui *commons*, ossia, per richiamare un'efficace suggestione, sul «contrario della proprietà». Cass. 7021/16 lo conferma.

II. - «*Altri modi di possedere e sovranità.* Leggendo le sezioni unite, Brugi potrebbe avvedersi di quanto ancora pesino le proprietà collettive e di quanto aperto sia il conflitto tra queste e la sovranità.

Quantomeno da Paolo Grossi, e dal suo *Un altro modo di possedere*, la civilistica italiana ha (ri)aperto gli occhi su una realtà tutt'altro che sommersa: quella della tenace persistenza di forme proprietarie che sfuggono all'idea della proprietà indivi-

duale (3). Tra queste la proprietà regoliera si staglia se non altro per l'irriducibile resistenza opposta ai tentativi statali di «normalizzazione». Fieri di un'antichissima tradizione di dominio collettivo (la prima raccolta di consuetudini che riguardi le Regole è del 1356), cadorini ed ampezzani sono riusciti a tener testa a Napoleone (v. il decreto italoico del 25 novembre 1806, n. 225), a Ferdinando I d'Asburgo-Lorena (v. l'art. 6 della sovranità risoluzione 16 aprile 1839), a Mussolini (v. la l. 16 giugno 1927 n. 1766 sugli usi civici), fino a convincere il legislatore italiano del secondo dopoguerra a mutare atteggiamento riconoscendo piena cittadinanza alla proprietà regoliera (da ultimo con l'art. 3 l. 31 gennaio 1994 n. 97, che ha rimesso alle regioni il compito di riordinare la disciplina delle comunanze, «ivi comprese (...) le regole cadorine», e con la l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26, che ha regolato il regime giuridico e le forme d'amministrazione dei beni regolieri). Le Regole non sono però casi unici. Si aggiungono svariate altre forme di dominio collettivo: università agrarie, consorzierie, comunelle, comunanze, interessenze, ecc. (4) Persistono, col consenso del legislatore, forme di dominio in cui, per dirla con Grossi, prevale il gruppo rispetto agli individui; prevale l'«oggettivo sul soggettivo» e quindi la natura economica delle cose, la loro destinazione, la loro funzionalità; prevalgono, per i membri del gruppo, le posizioni soggettive di dovere su quelle di potere e diritto tipiche ai tradizionali *iura in re* (5). Non solo. Il legislatore ha attribuito a tali forme alternative di dominio un ruolo cardine nella tutela ambientale. È stato l'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 (la legge Galasso) a ritagliare tale ruolo, prevedendo che «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici» fossero soggette a vincolo paesaggistico.

L'atteggiamento del legislatore, da una parte, ha (ovviamente) rimarcato l'esistenza di due modelli di dominio profondamente diversi, appunto la proprietà individuale e quella collettiva. Dall'altra, ha segnato i termini di un conflitto, sempre latente, tra «altri modi di possedere» e sovranità. Ad ammettere cittadinanza a forme di dominio in cui prevalgono l'«oggettivo sul soggettivo», la natura economica delle cose, la loro destinazione, la loro funzionalità, si evocano intuitivamente limiti allo stesso potere sovrano. Altrettanto avviene nel momento in cui si consolida la già forte funzionalizzazione di tali domini arricchendola in termini ambientali.

Non c'è quindi granché da stupirsi che Cass. 7021/16 sia stata chiamata a decidere se il vincolo di inalienabilità ed il divieto di mutamento di destinazione dei beni regolieri stabiliti dalla l. 31 gennaio 1994 n. 97 e dalla l. reg. Veneto 19 agosto 1996 n. 26 ostino all'espropriazione. Le sezioni unite hanno concluso per la negativa: l'inalienabilità ed il divieto di mutamento di destinazione, si scrive, avrebbero «come destinatari gli stessi soggetti collettivi proprietari e certo non precludono alla regione di valutare l'esistenza di un interesse pubblico prevalente» e, si continua, l'art. 4 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 ammette l'espropriabilità «per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione» dei beni pubblici e prevede che «i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico», donde un ulteriore argomento a favore dell'espropriabilità anche delle proprietà regoliere. Sugli argomenti spesi dalle sezioni unite si potrebbe discutere (che l'inalienabilità e divieto di destinazione riguardano i soli soggetti collettivi proprietari e non lo Stato lo ha affermato anche la Corte costituzionale nella contermine materia degli usi civici, ma potrebbe essere discusso in chiave di interpretazione storica e teleologica se ci si riferisce alle Regole (6); l'applicabilità

(3) P. GROSSI, «Un altro modo di possedere». *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.

(4) Cfr. A. GERMANO, *Usi civici*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 2004 (rist.), 553 ss.

(5) P. GROSSI, «Un altro modo di possedere», cit., 38.

(6) In relazione alla contermine materia delle terre civiche la Corte costituzionale si è ripetutamente espressa nel senso che la natura di terra civica di un bene non esclude la sua espropriabilità (cfr. Corte cost. 11 luglio 1989, n. 391, *Foro it.*, 1990, I, 1806), giungendo anzi a ravvisare la sdemanializzazione del bene nel semplice decreto d'esproprio

(1) B. BRUGI, *Istituzioni di diritto civile*, Società editrice libraria, Milano, 1923, 318.

(2) Anche se, per P. VITUCCHI, *Proprietà collettive, diritti dell'utente, autonomia statutaria (le organizzazioni montane e i beni agro-silvo-pastorali fra la storia e la privatizzazione)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 579 ss., § 5, in modo a volte inconsapevolmente partigiano.

dell'art. 4 d.p.r. 327/01 è dubbia perché le Regole non sono usi civici, come ben sottolineato dalla stessa Cassazione e dal Consiglio di Stato (7)), ma interessa soprattutto sottolineare la persistenza di «altri modi di possedere» e il loro conflitto con la sovranità: qualcosa di lontano dal trionfo della «proprietà libera, individuale, senza necessario legame col predominio politico» che celebrava novantatré anni or sono Biagio Brugi.

III. - *Beni comuni e sovranità*. Non è però solo questione di conflitto tra «altri modi di possedere» e sovranità. C'è anche un conflitto latente tra beni comuni e sovranità.

Il dibattito sui primi è di gran moda. Inserito nel contesto di più ampie suggestioni culturali (il riferimento obbligato è alla Ostrom (8) ed alla decisione di conferirle il Nobel per l'economia), sostenuto da una parte assai autorevole della civiltistica di inizio millennio, guardato con interesse dal legislatore (il pensiero corre ai lavori della commissione Rodotà (9)), perfino indirettamente sostenuto da tutt'altro che irrilevanti suggestioni papali (10), il tema dei *commons* o beni comuni si è ormai saldamente insediato nell'agenda del civilista italiano (11). L'assunto portante è che in relazione a certi beni, fondamentali per la persona, tra i quali si è soliti far rientrare ambiente e paesaggio, si dovrebbe operare un mutamento di paradigma, e non solo abbandonare l'idea della proprietà individuale, ma addirittura abbandonare le attuali logiche proprietarie, siano esse private o pubbliche. Ciò dovrebbe tradursi, su un piano applicativo, nella fruizione collettiva di tali beni, in forme di gestione aperta, nella loro tutela diffusa (12): per dirla con Rodotà, non in una diversa proprietà, ma nell'«opposto della proprietà» (13).

È intuitivo che anche un simile programma, oltre a sottolineare il divario tra proprietà individuale e gestione dei beni comuni, crea, a volte anche contro le intenzioni dei suoi propugnatori, un conflitto con la sovranità. Meglio, l'attuazione di quel programma richiede una forte autolimitazione della sovranità. La fruizione collettiva dei beni comuni è un limite all'intervento sovrano, così come lo sono una gestione aperta dei beni o la loro tutela diffusa (se non altro perché l'apertura a forme di azione popolare spoglia il sovrano dell'esclusività della tutela).

Anche di questo conflitto abbiamo evidenza in Cass. 7021/16. Nell'ambito delle procedure d'espropriazione dirette alla costruzione di impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili, si sottolinea, occorre «procedere ad una valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e l'opposto interesse pubblico al mantenimento dell'originaria destinazione dei terreni, quale mezzo di salvaguardia dell'ambiente» (interesse, quest'ultimo, costituzionalmente rilevante) e nell'operare tale valutazione occorre coinvolgere le comunità locali. Tutto questo richiama l'esigenza di tutelare il bene comune ambientale e di fondare forme di gestione aperta dello stesso, anche contro il tradizionale potere sovrano.

Con ciò Cass. 7021/16 non assurgerà certo a manifesto dei beni comuni, così come la tanto celebrata e discussa Cass. 3665/11 (14). Non ha la carica eversiva di quella sentenza. Non solo. La motivazione è tale che non sapremo nemmeno mai quanto degli odierni dibattiti abbia orientato il collegio e l'estensore. Ma una cosa può sostenersi senza particolari ambascie: la sentenza manifesta un conflitto latente tra beni comuni e sovranità ed è figlia di un tempo concettualmente molto lontano da quello in cui scriveva Brugi.

IV. - «*Altri modi di possedere*», *beni comuni, sovranità*. Cass. 7021/16 si inserisce quindi in una storia di conflitti. Ma come risolverli?

Nella nostra materia, fin dai dibattiti, verosimilmente noti a Brugi, tra Fustel de Coulanges, Laveleye, Glasson, occorre evitare trappole metodologiche. Occorre definire precisamente concetti e tassonomie (individuale, collettivo, comune, pubblico); per evitare indebite sovrapposizioni. Soprattutto, occorre distinguere la realtà storica dei conflitti tra modelli di dominio dal modo in cui vengono rappresentati. I miti, le rappresentazioni, nella materia proprietaria hanno un peso significativo e spesso, complice qualche equivoco concettuale, ottendono una semplice realtà: quella che il più delle volte i vari modelli coesistono. Il problema dei rapporti (e dei conflitti) tra modelli proprietari è normalmente un problema di misura e ciò vale anche per i rapporti tra beni comuni ed intervento sovrano. Le idee della fruizione collettiva, della gestione aperta, della tutela diffusa di tali beni, primo tra tutti l'ambiente, non possono certo azzerare i poteri di intervento pubblico.

Il problema diventa allora pratico: occorre tracciare dei confini. Basti considerare proprio Cass. 7021/16. Precisato che occorre salvaguardare l'ambiente e che per far ciò occorre far partecipare le comunità nei processi decisionali pubblici, la corte deve trovare uno strumento tecnico che permetta di giungere ad un adeguato compromesso tra tutela del bene comune e intervento sovrano. Lo fa prevedendo che «la modalità di tale coinvolgimento [delle comunità locali] va individuata, secondo un'interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, nel parere (non vincolante), cioè nell'obbligo dell'organo competente di sentire le Regole».

Il quadro che ne esce è affascinante. La sentenza, nel decidere su un conflitto tra «altri modi di possedere» (le Regole) e intervento sovrano (l'espropriazione), finisce con l'adombrare il conflitto tra beni comuni (l'ambiente) e intervento sovrano (l'espropriazione). Come lo risolve? Gettando un ponte tra il moderno, anzi, si direbbe, il futuro (i beni comuni) e l'antico o antichissimo (gli «altri modi di possedere»). Nella tutela di un bene comune come l'ambiente ci si affida alle Regole.

V. - «*L'avvenire deciderà*». Si può scommettere che Biagio Brugi, se potesse leggere questa sentenza, ne sarebbe rapito. Il carattere storico di ogni forma di proprietà, ritorni di fiamma imprevedibili novantatré anni or sono, conflitti tra modelli di dominio, divergenze tra rappresentazioni dello stesso fenomeno, significativi problemi pratico-applicativi, diverse concezioni dell'economia e del suo compito: in Cass. 7021/16 c'è tutto quanto può interessare il teorico della proprietà, se la si legge in un'ottica di più ampio respiro rispetto alla semplice vicenda di una espropriazione nel bellunese.

Un panorama così ricco Biagio Brugi non se lo sarebbe atteso. Forse, compreso com'era in un suo personale mito proprietario (qualcuno può dire di non esserlo?), non condividerebbe tanta complessità. È la fulgida ricchezza dello sviluppo o la cupa ricchezza della crisi? Per tornare a quelle pagine di novantatré anni or sono, «l'avvenire deciderà».

CARLO BONA

(Corte cost. 10 maggio 1995, n. 156, *id.*, 1996, I, 2297; in dottrina, v. sul tema C. ALVISI, *Usi civici*, in *Contratto e impr.*, 2005, 825, spec. § 11).

(7) Cass. 17 aprile 1982, n. 2336, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Consorzi in genere*, n. 6, e Cons. Stato, sez. II, 14 aprile 1964, n. 525, *id.*, 1965, III, 293.

(8) E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006.

(9) In <www.giustizia.it> si leggono sia la relazione finale della commissione, sia la proposta di articolato. Vedi anche, per una veloce descrizione della proposta, E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, in *Foro it.*, 2012, I, 573.

(10) Vedi «*Laudato si'*»: *diritti e doveri per la conservazione della «casa comune»* (una lettura a cura di A. Proto Pisani), in *Foro it.*, 2016, V, 34.

(11) Cfr., da ultimo, L. CAROTA, *Dai beni pubblici ai beni comuni*, in *Contratto e impr.*, 2016, 105. Sul tema, v. anche, tra i moltissimi, E. PELLECCIA, *Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune*, cit.; U. MATTEI-E. REVIGLIO-S. RODOTÀ, *Invertire la rotta - Idee per una riforma della proprietà privata*, Il Mulino, Bologna, 2007.

(12) Cfr. P. DURET, *Taking «commons» seriously: spigolature su ambiente come bene comune e legittimità ad causam*, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2013, fasc. 1, 2 ss.

(13) S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Il Mulino, Bologna, 2013, 470.

(14) Cass. 14 febbraio 2011, n. 3665, *Foro it.*, 2012, I, 564.